

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1160/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1161/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1162/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi** 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1163/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/86, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1164/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985** 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1165/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che determina, a titolo provvisorio, i prezzi da applicare in caso d'intervento tramite acquisto di zucchero preferenziale che si riferisce al periodo di consegna 1985/1986** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1166/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 330/86 recante ripartizione per il 1986 dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America** 13
- Regolamento (CEE) n. 1167/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 14
- Regolamento (CEE) n. 1168/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 21

Regolamento (CEE) n. 1169/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie)	27
Regolamento (CEE) n. 1170/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1037/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie	28
Regolamento (CEE) n. 1171/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
Regolamento (CEE) n. 1172/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30
Regolamento (CEE) n. 1173/86 della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

86/136/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 aprile 1986, che autorizza la proroga, dal 2 maggio al 2 novembre 1986, dell'accordo sulla pesca marittima concluso tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica popolare dell'Angola** 34

86/137/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1986, che autorizza alcuni stati membri a differire ulteriormente l'applicazione della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne taluni enti creditizi** 35
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 594/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, recante modalità di applicazione degli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 (GU n. L 58 dell'1. 3. 1986)** 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1160/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 aprile 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	173,66
10.01 B II	Frumento duro	19,55	224,09 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	37,69	163,01 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	32,47	166,13
10.04	Avena	72,69	154,25
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	155,70 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	32,47	68,19 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	—	161,66 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	—	258,38
11.01 B	Farine di segala	68,02	243,47
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	44,06	360,39
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	—	276,56

- ⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- ⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- ⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- ⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- ⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- ⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- ⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1161/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 aprile 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,39
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	1,04
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	3,35

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	4,25	4,25
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	3,18	3,18
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1162/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,visto il regolamento (CEE) n. 2727/85 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, come pure le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽⁵⁾, prevede l'iscrizione nella casella 20 a) del titolo MCS di diciture specifiche indicanti lo stato membro in cui è valido il titolo stesso; che quest'ultimo obbliga ad immettere in consumo prodotti agricoli soggetti — a seconda dello stato membro in cui il titolo deve essere presentato — a regime T2 o T2 ES o T2 PT;considerando che il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri ⁽⁶⁾, contempla all'articolo 18 la possibilità di rilasciare a posteriori un documento T2 LES o T2 LPT per

prodotti agricoli scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2;

considerando che è opportuno disporre che l'immissione in consumo in uno stato membro di prodotti agricoli soggetti in tale stato membro al meccanismo complementare applicabili agli scambi e scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, possa aver luogo anche in base ad un titolo MCS, a condizione che il titolare dei suddetti certificati o formulari possa ottenere a posteriori documenti T2 LES o T2 LPT;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86 è modificato come segue:

- Al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
« Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 ».
- Al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
« Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, ovvero scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ».
- Al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
« Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2 ».
- Al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
« Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai prodotti scortati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 1. 1986, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 410/86, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 410/86 della Commissione⁽¹⁾, il regime applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché tra questi due paesi, di taluni prodotti agricoli la cui dichiarazione d'esportazione è stata accettata il 28 febbraio 1986 al più tardi e che sono importati nei due nuovi stati membri dopo tale data è quello in vigore al 28 febbraio 1986; che l'applicazione di tale regime è tuttavia subordinata alla condizione che i prodotti in causa siano accompagnati, secondo il caso, da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2;

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/68 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri⁽²⁾, contempla all'articolo 18 la possibilità di rilasciare a posteriori un documento T2 L, T2 LES o T2 LPT per prodotti agricoli importati a decorrere dal 1° marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 410/86, precisando chiaramente che il regime applicabile alla data del 28 febbraio 1986 si applica anche ai prodotti per i quali sono stati rilasciati a posteriori documenti T2 L, T2 LES o T2 LPT;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 410/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo della lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità e dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. »

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a dieci dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a dieci, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 LES rilasciato a posteriori;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 LPT rilasciato a posteriori;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. »

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati in Portogallo o in Spagna dopo tale data sono sottoposti:

— al regime applicabile negli scambi tra la Spagna e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

1 o da un formulario EUR 2 recante la dicitura "EFTA-SPAIN-TRADE" conformemente agli accordi relativi agli scambi fra tali due paesi, oppure da un documento T2 LES o T2 LPT rilasciato a posteriori ;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1986****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3177/84⁽⁴⁾, ha fissato, per le campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986, gli importi per stato membro e i criteri di ripartizione tra i produttori degli aiuti destinati a sostenere il reddito dei piccoli produttori di latte;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1988/85⁽⁶⁾, fissa la data prima della quale la

ripartizione degli aiuti per la campagna lattiera 1984/1985 deve essere effettuata; che alcuni stati membri hanno difficoltà a rispettare questa data; che essa deve essere pertanto posposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° aprile 1986 menzionata all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2710/84, è sostituita dalla data del 1° settembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.
(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 6.
(5) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.
(6) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

**che determina, a titolo provvisorio, i prezzi da applicare in caso d'intervento
tramite acquisto di zucchero preferenziale che si riferisce al periodo di consegna
1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP-CEE, allegato alla seconda convenzione di Lomé⁽³⁾, statuisce che la Comunità s'impegna, per un periodo indeterminato, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna greggio o bianco, originario degli stati ACP; che inoltre l'articolo 1, paragrafo 2 di detto protocollo statuisce che l'esecuzione dell'articolo stesso avviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che, in virtù dell'articolo 5 di detto protocollo, lo zucchero in causa è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi negoziati liberamente tra acquirenti e venditori, ma che la Comunità s'impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro i limiti dei quantitativi convenuti, quantitativi di zucchero, che non possono essere commercializzati nella Comunità ad un prezzo pari o superiore al prezzo garantito; che analoghe condizioni valgono anche per lo zucchero importato dall'India, conformemente all'accordo sullo zucchero di canna, stipulato dalla Comunità economica europea con la Repubblica dell'India⁽⁴⁾;

considerando che per il periodo di consegna 1985/1986 la trattativa sui prezzi garantiti, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e dell'accordo citati più sopra, dopo vari mesi di negoziato e pur essendo scaduto il termine ultimo previsto per la fissazione dei prezzi garantiti, non si è ancora conclusa; che, senza voler anticipare le conclusioni di detta trattativa, per consentire alla Comunità di adempiere i suoi obblighi e garantire così la continuità della gestione dei mercati dello zucchero, risulta necessario determinare provvisoriamente i prezzi che gli organismi d'intervento devono applicare in caso di offerte di

zucchero preferenziale nel periodo di consegna 1985/1986;

considerando che la Comunità, con il regolamento (CEE) n. 1484/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 963/86⁽⁶⁾, ha fissato i prezzi d'intervento per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio prodotti nel proprio territorio; che tali prezzi costituiscono l'offerta presentata da parte della Comunità per il negoziato dei prezzi garantiti; che, di conseguenza, è opportuno applicare tali prezzi, in attesa delle conclusioni del negoziato sui prezzi garantiti, in caso di offerta di zucchero preferenziale per l'acquisto all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatta salva la fissazione dei prezzi garantiti, per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio preferenziali e imputabili a carico del periodo di consegna 1985/1986, offerti sino al 30 giugno 1986 agli organismi d'intervento per l'acquisto, si applicano i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e dello zucchero greggio fissati rispettivamente all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1484/85 nella sua versione modificata dal regolamento (CEE) n. 963/86.

Articolo 2

I prezzi si riferiscono allo zucchero della qualità tipo, definita per lo zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁷⁾ e per lo zucchero greggio dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽⁸⁾, merce nuda, cif free out porti europei della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 330/86 recante ripartizione per il 1986 dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 241/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986⁽¹⁾, che introduce delle restrizioni quantitative applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 330/86 della Commissione⁽²⁾, i contingenti d'importazione fissati per alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono stati suddivisi in due aliquote, di cui la prima è ripartita tra gli stati membri e la seconda costituisce una riserva comunitaria;

considerando che, per uno dei prodotti oggetto dei regolamenti, è necessario ricorrere alla riserva comunitaria per far fronte ad una urgente necessità di approvvigionamento manifestatasi in alcuni stati membri;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 330/86 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 5. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 40 del 15. 2. 1986, pag. 12.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice Nimexe	Quota comunitaria	Riserve	Quote accordate	Distribuzione delle quote per stato membro							
				D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	GR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.07-45	10 000	500	9 500	2 520	360	200	5 430	990	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor-

dato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 675 tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁸⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 26 aprile 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Marocco
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	240 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• MAROC 2592 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 15 novembre 1985
2. Beneficiario	} Guyana
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	
5. Rappresentante del beneficiario	
6. Quantitativo totale	
7. Provenienza del butteroil	fob
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Ruys & Co, Antwerpen, Attn. M. Verbeek (Tel. (03)233 87 90, telex 72255 RUYS)
9. Caratteristiche specifiche	185 t
10. Imballaggio	Da produrre con burro d'intervento
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Belga
12. Periodo d'imbarco	—
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	(°)
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	« TO GUYANA »
a) periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
15. Varie	Prima del 15 luglio 1986
	26 maggio 1986
	(°)

Designazione della partita	C
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 23 ottobre 1985
2. Beneficiario	Giamaica
3. Paese di destinazione	}
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de Jamaïque, rue de la Loi 83-85, 1040 Bruxelles (Tel. : (02)230 11 70)
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO JAMAICA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*)

Designazione della partita	D
1. Programma :	1984
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 25 ottobre 1984
2. Beneficiario	Sudan via délégation (*)
3. Paese di destinazione	Sudan
4. Fase e luogo di consegna	cif Port Sudan
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de la République du Soudan, 124, avenue F. Roosevelt, B-1050 Bruxelles (Tel. 647 94 94)
6. Quantitativo totale	50 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO THE SUDAN / VIA PORT SUDAN »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83

Designazione della partita	E
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1985 Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Tanzania
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Irlandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg ⁽⁷⁾
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Un punto rosso di almeno 10 cm di diametro e : « TANZANIA 0224702 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DAR ES SALAAM »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento irlandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

Note:

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.
 - (²) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.
 - (³) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 - (⁴) Delegato della Commissione con cui l'aggiudicatario deve prendere contatto: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
 - (⁵) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
 - (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
 - (⁷) Da fornire su palette standard — 40 cartoni per palette — sotto rivestimento di plastica.
 - (⁸) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1168/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e la gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 947 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regola-

mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (*)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 23 ottobre 1985
2. Beneficiario	} Giamaica
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	
5. Rappresentante del beneficiario	fob
6. Quantitativo totale	Ambassade de Jamaïque, Rue de la Loi 83-85, B-1040-Bruxelles (Tel. (02)230 11 70)
7. Provenienza del latte scremato in polvere	500 t
8. Organismo d'intervento	Mercato della Comunità
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	25 kg
12. Periodo d'imbarco	« TO JAMAICA »
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	Prima del 30 giugno 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	12 maggio 1986
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(*)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 15 novembre 1985
2. Beneficiario	}
3. Paese di destinazione	Guyana
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ruys & Co, Antwerpen, Attn. M. Verbeek (Tel. (03)233 87 90, telex 72255 RUYS)
6. Quantitativo totale	300 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• TO GUYANA •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	C	D
1. Programma :	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Guinée Conakry	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾ ⁽³⁾	—	
6. Quantitativo totale	30 t	17 t
7. Provenienza latte scremato in polvere	Scorte d'intervento	
8. Organismo d'interventodetentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° settembre 1985	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« GUINEE 0246901 / « GUINEE 0208902 / CONAKRY / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL »	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	—	
a) periodo d'imbarco	—	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*)	

Designazione della partita	E
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Indonesia
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Belga
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• INDONESIA 0259700 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KENDARI •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾

Note

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.
 - (²) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pag. 2.
 - (³) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 - (⁴) Delegato della Commissione da contattare da parte dell'aggiudicatario: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4.
 - (⁵) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
 - (⁶) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, al momento della spedizione, un certificato d'origine.
 - (⁷) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, al momento della spedizione, un certificato sanitario.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1169/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1986****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1036/86 della Commissione, del 9 aprile 1986⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, per i pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie), per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di

compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1036/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1986****che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1037/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1037/86 della Commissione, del 9 aprile 1986⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1097/86⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori delle isole Canarie;

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione della Spagna e

del Portogallo⁽⁵⁾, il regime applicabile agli scambi dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato CEE tra le isole Canarie, da una parte, e la Comunità dall'altra, è il regime generale che la Comunità applica negli scambi esterni;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del suddetto protocollo, i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i pomodori, beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 3806/85 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di 74,61 e di 76,13 ECU che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1037/86 sono sostituiti rispettivamente da 112,33 e 114,62 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1159/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,22 37,71 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1172/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 901/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/86⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 aprile 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 901/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(²) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(⁴) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(⁵) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(⁶) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 55.
(⁷) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 56.
(⁸) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
(⁹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(¹⁰) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	233,51	230,49
11.02 C I ⁽²⁾	280,30	277,28
11.02 D I ⁽²⁾	179,79	176,77
11.02 E II a) ⁽²⁾	317,98	311,94
11.02 F I ⁽²⁾	317,98	311,94
11.02 G I	136,02	129,98
11.07 A I a)	319,35	308,47
11.07 A I b)	241,37	230,49
11.08 A III	340,67	320,12
11.09	763,38	582,04

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1173/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 1986
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,
visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1053/86 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1095/86 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1053/86 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 96 dell'11. 4. 1986, pag. 28.
⁽⁵⁾ GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		4	5	6	7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 12,00	— 30,00	— 30,00	— 30,00	— 30,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	+ 6,00	— 36,00	— 36,00	— 36,00	— 36,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	— 36,00	— 36,00	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	— 36,00	— 36,00	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	— 36,00	— 36,00	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	— 36,00	— 36,00	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1986

che autorizza la proroga, dal 2 maggio al 2 novembre 1986, dell'accordo sulla pesca marittima concluso tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica popolare dell'Angola

(86/136/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 2 novembre 1984, il governo del Regno di Spagna ha concluso con il governo della Repubblica popolare dell'Angola un accordo sulla pesca marittima valido per un anno; che detto accordo resta in vigore per periodi supplementari di sei mesi, a condizione che non sia stato denunciato almeno tre mesi prima dello scadere di un periodo;

considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni degli accordi di pesca che la Spagna ha concluso con paesi terzi prima della sua adesione alla Comunità rimangono invariate durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenute;

considerando che, prima della sua adesione alla Comunità, il Regno di Spagna ha rinnovato sino al 2 maggio 1986 il suddetto accordo;

considerando che, in virtù dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il Consiglio provvede, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi, ad adottare le disposizioni neces-

sarie per mantenere le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga dei medesimi;

considerando che, in attesa della conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola, è interesse della Comunità autorizzare il Regno di Spagna a prorogare per altri sei mesi l'accordo in questione, onde evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare dal 2 maggio al 2 novembre 1986 l'accordo di pesca da esso concluso il 2 novembre 1984 con la Repubblica popolare dell'Angola.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. M. SCHOO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1986

che autorizza alcuni stati membri a differire ulteriormente l'applicazione della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne taluni enti creditizi

(86/137/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, terzo comma della direttiva 77/780/CEE prevede che entro sette anni a decorrere dalla notifica di detta direttiva la Commissione presenti al Consiglio, previa consultazione del comitato consultivo bancario, una relazione sulla situazione dell'applicazione differita per quanto riguarda determinati enti creditizi specializzati;

considerando che la Commissione ha consultato il comitato consultivo bancario il 12 dicembre 1984 e ha presentato in data 15 marzo 1985 una relazione al Consiglio per informarlo sulla situazione dell'applicazione differita;

considerando che il predetto articolo 2, paragrafo 6, terzo comma prevede inoltre che la Commissione presenti eventualmente al Consiglio, entro sei mesi a decorrere dalla presentazione di tale relazione, proposte intese ad autorizzare un'ulteriore proroga dell'applicazione differita e che il Consiglio deliberi su tali proposte entro sei mesi a decorrere dalla loro presentazione;

considerando che taluni stati membri, sollecitati dalla Commissione, hanno presentato una richiesta debitamente motivata per la proroga del termine per l'applicazione differita in ordine a taluni enti creditizi;

considerando che la Commissione ha stimato opportuno proporre al Consiglio che l'applicazione della direttiva sia differita nei confronti di detti enti creditizi per un nuovo periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I seguenti stati membri sono autorizzati a differire l'applicazione della direttiva 77/780/CEE fino al 15 dicembre

1988, nei confronti degli enti creditizi indicati qui di seguito:

Danimarca:

— Bankiervirksomhed, der udøves af en fondsbørsvekslerer (Attività bancaria degli agenti di cambio);

Grecia:

— Agrotiki Trapeza Ellados A.E. (Banca agricola della Grecia),

— Ethniki Ktimatiki Trapeza Ellados (Banca fondiaria nazionale della Grecia);

Irlanda:

— Trustee Savings Banks (Casse di risparmio);

Paesi Bassi:

— Rijkspostspaarbank (Cassa di risparmio postale dello stato);

Regno Unito:

— Trustee Savings Banks (Casse di risparmio).

Articolo 2

Gli stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. M. SCHOO

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 594/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, recante modalità di applicazione degli importi compensativi adozione applicabili agli scambi di merci disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 58 del 1° marzo 1986)

Pagina 10, articolo 6:

anziché: «... articolo 4, paragrafo 1 ...»,

leggi: «... articolo 5, paragrafo 1 ...».
